

D.L. N.59/2016 (G.U. n.102 del 03.05.2016)

“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”

Schema di Chiara FABIANI

Il nuovo decreto legge n.59/2016 introduce significative novità e modifiche in materia di procedure esecutive e concorsuali con l'introduzione di ulteriori misure volte al più efficace recupero del credito.

Esaminiamo nel dettaglio i primi cinque articoli del decreto D.L. 59/2016 rubricati al CAPO I intitolato “Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero del credito”, e più precisamente:

–**Art. 1 Pegno mobiliare non possessorio**

–**Art. 2 Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato**

–**Art. 3 Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi**

–**Art. 4 Disposizioni in materia di esecuzione forzata**

–**Art. 5 Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati**

ART. 1 DL 59/2016:

introduce una particolare e nuova fattispecie di pegno: **il pegno mobiliare non possessorio**

Esaminiamo questa figura inedita, anche mediante un confronto schematico con il diritto reale di pegno disciplinato nel codice civile all'art. 2784-2807 c.c.

PEGNO → (art. 2784-2807 c.c.) diritto reale di garanzia volta a garantire la soddisfazione di un credito. E' il diritto concesso dal debitore o da un terzo per il debitore (terzo datore di pegno) su una cosa mobile a garanzia dell'obbligazione assunta.

OGGETTO → beni mobili (non registrati)


↘ universalità di mobili

↘ crediti o altri diritti aventi ad oggetto beni mobili

MODALITA' DI

COSTITUZIONE → si costituisce mediante **consegna** al creditore della cosa/documento.

DEL PEGNO (art.2786 c.c.) - se il credito garantito eccede la somma di € 2,58 il pegno si costituisce mediante scrittura privata (contratto/atto unilaterale avente data certa)



MODALITA' DI

ESCUSSIONE : → -**vendita all'incanto** della cosa ricevuta in pegno

DEL PEGNO (art. 2796-2798 c.c.) → -**assegnazione della cosa in pagamento** fino a concorrenza del credito (art.2798 c.c.)


ART. 1 D.L. 59/2016: PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

-**SOGGETTI** legittimati a

costituire il diritto reale di pegno non possessorio (1^ comma art. 1 d.l. 59/2016) → Imprenditori iscritti nel registro delle imprese

- **OGGETTO** della garanzia del pegno non possessorio: → **crediti** loro concessi che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, siano essi CREDITI :

- **OGGETTO/bene gravato da pegno non possessorio** (2^ comma art. 1 d.l. 59/2016)



gli imprenditori iscritti in pubblici registri possono costituire pegno non possessorio su **BENI MOBILI (NON REGISTRATI) DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA** che possono essere

-esistenti o futuri;

-determinati;

-determinabili anche mediante il riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo.

-MODALITA' DI COSTITUZIONE

del pegno mobiliare non possessorio:

(4, 5,6 comma art. 1 D.L.59/2016)

↓
CONTRATTO IN FORMA
SCRITTA ISCRITTO
IN APPOSITO REGISTRO

→ mediante **CONTRATTO**, redatto a pena di nullità, con indicazione:

- del creditore a favore del quale viene costituito il pegno mobiliare non possessorio;
- del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno;
- descrizione del bene dato in garanzia;
- descrizione del credito garantito;
- indicazione dell'importo massimo garantito;



Iscrizione
nell'apposito
registro



Il contratto di pegno mobiliare non possessorio deve essere iscritto nell'apposito registro informatizzato "**Registro dei pegni non possessori**" costituito presso l'Agenzia dell'Entrate.

(4^comma art.1 D.L.59/2016)



REGIME DI
PUBBLICITA'
COSTITUTIVA



Il pegno mobiliare non possessorio viene ad esistenza solo con l'iscrizione nel registro informatizzato "Registro dei pegni non possessori"

-Dalla data di iscrizione nel Registro informatizzato → il pegno prende grado;
→ opponibilità del pegno non possessorio ai terzi e nelle procedure concorsuali

(6^a comma art.1 D.L. 59/2016)

l'iscrizione deve indicare:

- il creditore;
- il debitore;
- il terzo datore di pegno (se presente);
- la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito;
- se il pegno non possessorio è costituito a garanzia del finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, l'iscrizione deve indicare la specifica individuazione del bene.

↓
l'iscrizione nel registro informatizzato ha una durata di 10 anni rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decennio;

- La **cancellazione** dell'iscrizione del pegno non possessorio dal registro:
 - può essere richiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e datore del pegno;
 - domandata giudizialmente;

➤ Tutte le operazioni inerenti al Registro informatizzato "Registro dei pegni possessori" (operazioni di iscrizione, modifica, consultazione, rinnovo, cancellazione, modalità di accesso) sono regolati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia secondo quanto stabilito al **comma sesto** dell'art. 1 del D.L. 59/2016.

-REGIME DI OPPONIBILITA'

del pegno mobiliare non possessorio: → dalla data di iscrizione nel Registro Informatizzato "registro dei pegni non possessorio" il pegno non possessorio:
(5^a comma art.1 D.L. 59/2016)

è opponibile

- ai terzi
- nelle procedure concorsuali

NON è opponibile

(anche se anteriormente costituito e iscritto)

a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia **garantito dalla riserva di proprietà** sul bene medesimo o da un **pegno anche non possessorio**


A CONDIZIONE CHE:

- **A)** Il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità del 1^o comma art 1D.L.59/2016
- **B)** al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
(5^o comma art. 1 D.L. 59/2016)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

DEL PEGNO NON POSSESSORIO: → non determina lo spossessamento del bene
(2^o comma art. 1D.L. 59/2016) oggetto di pegno (**differenza** con il pegno mobiliare ex art. 2786 c.c.)

il debitore o terzo datore di pegno può,
senza mutarne la destinazione economica:



ESCUSSIONE DEL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

Il 7^o comma dell'art. 1D.L. 59/2016 disciplina le modalità attraverso le quali il creditore pignoratizio, al verificarsi di un evento che determina il venir meno dell' integrale adempimento dell'obbligazione garantita, procede all'escussione del pegno non possessorio.

- > il creditore che procede all'escussione del pegno deve, preliminarmente darne avviso scritto:
- Al datore della garanzia (debitore o terzo datore di pegno);
 - agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente;

MODALITA' DI ESCUSSIONE del pegno non possessorio:

- Vendita** dei beni oggetto del pegno;
- Escussione dei crediti** oggetto di pegno;
- Locazione** dei beni oggetto di pegno (ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel

nel registro delle imprese;

d) Appropriazione dei beni oggetto di pegno, ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese.

A) VENDITA DEI BENI OGGETTO DI PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO :

(settimo comma lett.a) art. 1 D.L. 59/2016)

La vendita viene effettuata dal CREDITORE: → trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita



il creditore deve informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza



ENTRO 3 MESI da tale comunicazione scritta il debitore può agire giudizialmente per il risarcimento del danno (**9^ comma art. 1 D.L. 59/2016**)



se la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alla lettera a) 7^ comma art.1


e

se il prezzo della vendita non corrisponde al valore di mercato

Modalità della vendita: → **attraverso procedure competitive**: anche avvalendosi di soggetti specializzati;

(lett. a) 7^ comma art.1)

essa avviene (salvo il caso di beni di non apprezzabile valore) sulla base di stime del bene oggetto di pegno effettuata da un operatore esperto nominato di comune accordo tra le parti, o in mancanza, designato dal giudice.



pubblicità degli avvisi di vendita

Il creditore è tenuto a dare pubblica

notizia della vendita con avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, il quale deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" di cui all'art. 490 c.p.c.

con adeguate forme di pubblicità : che assicurino massima informazione e partecipazione degli interessati;

B) ESCUSSIONE DEI CREDITI OGGETTO DI PEGNO NON POSSESSORIO

(settimo comma lett.b) art.1 D.L. 59/2016)



il creditore fa propria la somma di denaro oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita.

C) LOCAZIONE DEL BENE OGGETTO DI PEGNO NON POSSESSORIO

(settimo comma lett.c) art. 1 D.L. 59/2016)

- **Se previsto** nel contratto di pegno e iscritto nel registro
- **A condizione che** il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione

il creditore pignoratizio può escutere il pegno concedendo in locazione il bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa oggetto di pegno

imputando i canoni di locazione a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita

dando **immediata comunicazione in forma scritta** al datore della garanzia stessa

ENTRO 3MESI dalla suddetta comunicazione, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno (9^comma art. 1 DL 59/2016)

quando la locazione è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alla lettera c)

e quando il corrispettivo della locazione non corrisponde ai valori correnti di mercato

D) APPROPRIAZIONE DEI BENI OGGETTO DI PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO (settimo comma lett. d) art. 1 DL 59/2016)

- Se previsto dal contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese,
- A condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del bene oggetto di Pegno e dell'obbligazione garantita;

Il creditore può procedere all'appropriazione dei beni oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita

il creditore deve dare immeditata comunicazione scritta al datore della garanzia del valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.

ENTRO 3MESI dalla suddetta comunicazione, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno (9^comma art. 1 DL 59/2016)

quando l'appropriazione sia avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alla predetta lettera d)

e quando il valore del bene comunicato a norma delle disposizioni di cui alla lett. c) non corrisponde ai valori correnti di mercato

Art. 1 comma 8 D.L. 59/2016: fallimento del debitore datore di pegno non possessorio

- Il comma otto dell'art.1 disciplina il caso particolare di escussione del pegno mobiliare non possessorio in caso di fallimento del debitore datore di pegno:

Il creditore pignoratizio deve insinuarsi al passivo del fallimento

mediante trasmissione al Curatore fallimentare della domanda di ammissione al passivo del credito vantato con diritto di prelazione, secondo le norme stabilite dalla legge fallimentare (art. 93 R.D. N.267/1942)

se, all'udienza ex art. 96 L.F. di discussione del progetto di stato passivo, la domanda di insinuazione del creditore viene ammessa al passivo del fallimento con **prelazione**

definizione:

diritto del creditore pignoratorio di soddisfarsi sul bene oggetto di pegno con preferenza rispetto agli altri creditori

effetto

il creditore può procedere all'escussione del pegno a norma del comma 7 art. 1 D.L. 59/2016

Art. 1 comma 10 D.L. 59/2016

>L'ultimo comma dell'art. 1, statuisce che al pegno mobiliare non possessorio si applicano le disposizioni di cui agli art. 66 (*Azione revocatoria ordinaria*) e art. 67 (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, virgola garanzie*) R.D. n.267/1942 laddove le stesse trovano applicazione per il pegno. In tali ipotesi infatti, il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

ART 2 D.L. 59/2016:Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

>L'art. 2 apporta una significativa novità al Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1993 n.385), mediante l'introduzione, nel Titolo II "*Banche*", Capo VI "*Norme relative a particolari operazioni di credito*", Sez. III "*Altre operazioni*", di una nuova disposizione normativa (di seguito all'art. 48 che disciplina il credito pignoratorio) l'articolo 48-bis.

L'art. 48-bis disciplina, in materia di diritto bancario e creditizio, **il c.d. Patto Marciano**

Diverso dal c.d. Patto Commissorio (art. 2744 c.c.)

definizione

patto in forza del quale il creditore diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempia, ma con l'obbligo che il bene stesso venga stimato da un terzo successivamente all'inadempimento ed il creditore versi al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene.

>Analizziamo schematicamente l'art. 48 bis D.lgs. 1993 n.385, introdotto dall'art.2 D.L. 59/2016

↓ (1^ comma art. 48-bis , art. 2 D.L.59/2016)

il contratto di finanziamento

stipulato tra:

un imprenditore

e

una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti al pubblico

può essere garantito

↓
garanzia offerta

dal TRASFERIMENTO IN FAVORE

del **creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e **autorizzata** ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari

↓
oggetto del trasferimento

della **proprietà di un immobile dell'imprenditore o di un terzo** ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario del coniuge o di suoi parenti o affini entro il 3° grado

o

di **altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo** ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o dei suoi parenti e affini entro il 3° grado

(3° comma art. 2 D.L. 59/2016)

↓
condizione sospensiva

qualora l'inadempimento del debitore si avveri a norma del comma 5 art. 2.

IN TAL CASO IL CREDITORE

potrà avvalersi degli effetti del predetto patto

PURCHE' corrisponda al proprietario l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento

(2° comma art. 48-bis D.L. 59/2016) →

patto marciano

-MODALITA' di stipulazione del patto: → **al momento della conclusione** del contratto di finanziamento (4° comma art. 48-bis, art. 2 D.L. 59/2016)

o

per **atto notarile**, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali (anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto).

Trascrizione
Nei pubblici
registri

→

Regime di
pubblicità
dichiarativa

Il trasferimento sospensivamente condizionato, ai fini dell'opponibilità ai terzi della garanzia, deve essere trascritto (art. 2643 c.c. e ss.), mediante annotazione nel pubblico registro degli atti riguardanti beni immobili.

Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, **una volta trascritto, prevale** sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria (4° comma art. 48-bis D.L. 59/2016).

-CARATTERISTICHE dell'inadempimento dell'imprenditore-debitore al contratto di finanziamento stipulato, affinché si producano gli effetti di cui all'art. 48 bis.

(5[^]comma art. 48-bis, art. 2 D.L. 59/2016)

si ha inadempimento del debitore quando:

- 1) Il mancato pagamento si protrae per oltre 6 mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
- 2) Il mancato pagamento si protrae per oltre 6 mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile;
- 3) Il mancato pagamento si protrae per oltre 6 mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.



Verificatesi i presupposti di cui ai punti 1), 2) o 3)



il creditore **deve notificare una dichiarazione scritta** di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al comma 1 art. 48-bis, secondo quanto previsto dall'art. 48-bis:



-al **debitore** e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare

- a **coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto** sull'immobile **successivamente** alla trascrizione del patto di cui al comma 1 art. 48 bis.

-ESECUZIONE del patto e successivo trasferimento del bene immobile sospensivamente condizionato:

>Il **6[^] e 7[^]comma** dell'art. 48 bis, introdotto dall'art. 2 D.L. 59/2016 descrivono i successivi adempimenti che incombono sul creditore (banca o altro soggetto autorizzato ai sensi del 1[^]comma), una volta notificata la comunicazione scritta di avvalersi degli effetti del patto marciano a seguito dell'inadempimento del debitore a norma del 5[^]comma, nonché le successive fasi volte al trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia del contratto di finanziamento.


DECORSI 60 giorni dalla notifica della dichiarazione di cui al comma 5 art.48bis



il creditore chiede al Presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile che nomini un perito per la stima, da rendersi con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'art. 1349, 1[^]comma c.c. ("*determinazione dell'oggetto*").



Il perito comunica il valore della stima del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1 art. 48 bis



-MOMENTO in cui si considera avverata la condizione sospensiva di inadempimento del debitore-imprenditore:

(8^comma art. 48 bis, introdotto dall'art. 2 D.L. 59/2016):

Verificatosi l'inadempimento del debitore a norma del comma 5

Al momento della comunicazione al creditore del valore di stima del bene da parte del perito a norma del comma 6;

ovvero

al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore dell'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito comprensivo di tutte le spese ed i costi di trasferimento

annotazione di cancellazione della condizione sospensiva nel registro immobiliare

- ADEMPIMENTI PUBBLICITARI connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva

(9^comma art. 48 bis, introdotto dall'art. 2 d.l. 59/2016)

➤ Il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione

→ una dichiarazione, a norma dell'art. 47 d.p.r. 2000 n.445 con cui:


attesta l'inadempimento del debitore a norma della comma 5

produce estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

-RAPPORTI INTERCORRENTI tra l'art. 48 bis e l'esecuzione forzata immobiliare

>Il **comma 10 dell'art. 48-bis introdotto dall'art. 2 D.L. 59/2016**, disciplina il caso particolare in cui il diritto reale immobiliare già oggetto del patto marcano di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata immobiliare. Il predetto comma sancisce che, anche in tal caso, il trasferimento della proprietà o di altro diritto immobiliare dell'immobile oggetto di garanzia del contratto di finanziamento stipulato tra l'imprenditore e l'istituto di credito può aver luogo a norma del presente articolo 48-bis, e ne indica le modalità.

-Modalità di trasferimento del diritto immobiliare:→ Su istanza del creditore



avvenuto il versamento
il G.E. , **con decreto**, dà atto dell'avveramento della condizione
il decreto è annotato, ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'art. 2668 c.c. (cancellazione della trascrizione)
Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni in materia di esecuzione forzata di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV del codice di procedura civile.

>La disciplina di cui al presente comma 10 art. 48 bis D.L. 59/2016 trova applicazione, in quanto compatibile,

anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto marciano di cui al comma 1, sia sottoposto ad esecuzione a norma del D.P.R. 1973 N.602 (“*Disposizioni sulla riscossione delle Imposte sul reddito*”)→ È quanto sancito dal **comma 11** art. 48-bis introdotto dall’art. 2.

-12^ comma art. 48-bis, introdotto dall’art. 2 D.L. 59/2016: caso particolare

Fallimento del debitore successivo alla trascrizione del patto di cui al comma 1

> Il 12^ comma dell’art. 48-bis sancisce che, qualora il titolare del diritto reale immobiliare (imprenditore o un terzo), diritto il cui trasferimento costituisce oggetto della garanzia del contratto di finanziamento stipulato, sia dichiarato fallito successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, il creditore può procedere secondo queste modalità.

il creditore

deve redigere e trasmettere al curatore la domanda di insinuazione al passivo del fallimento

se ammesso al passivo del fallimento (art. 93 e ss. d.p.r. 1942 n.267)

può fare ISTANZA al Giudice delegato del fallimento
affinché, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori,
provveda a norma del comma 10 art. 48 bis, in quanto compatibile

-13^ comma art. 48-bis introdotto dall’art. 2 D.L. 59/2016: adempimento del contratto di finanziamento

>L’ultimo comma dell’art. 48-bis prevede l’ipotesi di “estinzione della garanzia”* nel caso in cui l’imprenditore adempia al contratto di finanziamento garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato. Tale comma può così schematizzarsi:

adempimento dell’imprenditore al contratto di finanziamento

Il creditore, entro 30 giorni dall’estinzione dell’obbligazione
provvede

mediante atto notarile

a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo
avveramento della condizione sospensiva

* Tale norma è espressione del **carattere di accessorietà** dei diritti reali di garanzia, per effetto del quale se si estingue l’obbligazione garantita viene meno o si estingue anche la garanzia.

Art. 3 D.L. 59/2016: “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi”


L’art. 3 introdotto con D.L. 59/2016 ha sancito l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di Insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, nel quale sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi a:

- a) procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) Procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare);
- c) Procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis (“*Accordi di ristrutturazione dei debiti*”) del R.D. 1942 n.267, nonché ai piani di risanamento di cui all’art. 67 (“*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*”), 3^comma, lett.d) del R.D. 1942 n.267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
- d) Alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 1999 n.270 e al D.L. 2003 n.347, convertito, con modificazioni, dalla L. 2004 n.39
- e) Procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla L.2012 n.3.

(2^comma art. 3 D.L. 59/2016)

STRUTTURA del registro elettronico: → il registro elettronico

(3^comma art. 3 D.L. 59/2016)



1) Sezione ad accesso pubblico e gratuito:

- In tale sezione, relativamente alle procedure di cui al comma 2, sono rese disponibili in forma elettronica:
- le informazioni e i documenti di cui all’art. 24, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2015/848 (“*Procedure di insolvenza*);
 - le informazioni rilevanti in merito ai tempi e all’andamento di ciascuna procedura o strumento;
 - possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all’art. 28 (“*requisiti per la nomina a curatore*”), 5^comma, R.D. 1942 n.267;
 - relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, sono disponibili in forma elettronica

le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**3^comma lett. b)** art. 3 D.L. 59/2016).

2) Sezione ad accesso limitato:

In tale sezione sono resi disponibili in forma elettronica:

-le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b) (**3^comma lett. c)** art. 3 D.L. 59/2016)

- Il registro elettronico :
- è accessibile dalla Banca D'Italia,
che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (**1^comma art. 3 d.l. 59/2016).**
 - deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuto.
 - deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848 ("procedure di insolvenza")
(**5^comma art. 3 D.L. 59/2016)**

>**Le disposizioni per l'attuazione** del registro elettronico, ai sensi del 4^comma art. 3 D.L. 59/2016, sono previste dal decreto di cui al comma 3) lett.b (decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) sentita la Banca D'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria. (**4^comma art. 3 d.l. 59/2016).**


Le disposizioni per l'attuazione del registro comprendono:

- a) modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento, consultazione dati, i tempi massimi della loro Conservazione;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
- c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi di servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
- d) Le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di Riservatezza ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.
(**4^comma art.3 d.l. 59/2016).**

-LIMITAZIONI alla pubblicazione, nel registro elettronico, di un documento o di una o più sue parti
(**6^comma art. 3 D.L. 59/2016)**

➤ Il predetto comma prevede la possibilità che il Giudice delegato o il Tribunale competente possa apporre, su richiesta del soggetto interessato, limitazioni alla pubblicazione di un documento o di una o più sue parti nel registro elettronico, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta.

Più precisamente:



Se la pubblicazione non è ancora avvenuta:

l'istanza, se accolta, sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti oggetto della richiesta.

Se il documento è già stato pubblicato:

l'istanza, se accolta, sospende temporaneamente l'accesso ai documenti da parte degli interessati.

➤ Nelle more della decisione sull'accoglimento o meno dell'istanza, il Giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente. (6[^] comma art. 3 D.L. 59/2016).

>Gli ultimi due commi, 7[^] e 8[^] comma dell'articolo 3 D.L. 59/2016 statuiscono le risorse economiche e i mezzi attraverso i quali il Ministero della Giustizia si avvale per istituire il registro elettronico, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica dell'Amministrazione della Giustizia e l'attuazione degli obiettivi di cui all'art.3 d.l. 59/2016.

ART. 4 D.L. 59/2016: "Disposizioni in materia di espropriazione forzata"

>L'art. 4 **1 punto** del D.L. 59/2016 ha apportato significative novità e modifiche al codice di procedura civile; più precisamente le suddette innovazioni hanno interessato, nel Libro III "Del processo di esecuzione" Titolo II "Dell'espropriazione forzata" le seguenti disposizioni normative:

- art. 492 c.p.c.:** "Forma del pignoramento";
- art. 503 c.p.c.:** "Forma dell'opposizione";
- art. 532 c.p.c.:** "Vendita a mezzo di commissionario";

- d) **art. 560 c.p.c.:** “*Modo della custodia*”;
- e) **art. 569 c.p.c.:** “*Provvedimento per l’autorizzazione della vendita*”;
- f) **art. 588 c.p.c.:** “*Termine per l’istanza di assegnazione*”;
- g) **art. 590-bis c.p.c.:** “*Assegnazione a favore di un terzo*”;
- h) **art. art. 591 c.p.c.:** “*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*”;
- i) **art. 596 c.p.c.:** “*Formazione del progetto di distribuzione*”;

Nel Libro III, “*Del processo di esecuzione*” Titolo V “*Delle opposizioni*”:

- l) **art. 615 c.p.c.:** “*Forma dell’opposizione*”;

Nel Libro IV “*Dei procedimenti speciali*”, Titolo I “*Dei procedimenti sommari*”:

- m) **art. 648 c.p.c.:** “*Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione*”

>Non da ultimo, il **punto 2** della’art. 4 d.l. 59/2016 ha modificato l’art. 16-bis “*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*” del D.L. 2012 n.179 convertito, con modifiche, dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221 “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*”.

Analizziamo schematicamente tali novità e modifiche introdotte dall’art. 4 anche mediante un confronto tra ogni singola disposizione normativa, ante riforma D.L. 59/2016, e successivamente all’entrata in vigore, in data 04.05.2016, del decreto legge 59/2016.

a)art. 492 c.p.c., : “Forma del pignoramento” come modificato dall’art. 4 D.L. 59/2016

L’articolo 3 d.l. 59 /2016 prevede l’aggiunta di un periodo al 3^comma dell’art. 492 c.p.c., sancendo un nuovo ed ulteriore obbligo in capo al creditore nella redazione dell’atto di pignoramento che verrà successivamente notificato, a cura dell’ufficiale giudiziario, al debitore.

Tale periodo prevede che: “*Il pignoramento **deve** contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615 c.p.c., secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli art. 530,552,569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile*” (art.4 punto1 lett. a d.l. 59/2016).

-Alla luce di tale novità, vediamo schematicamente, la forma dell’atto di pignoramento ex art. 492 c.p.c. come novellato, segnalando **in rosso** la modifica introdotta rispetto al testo originario dell’art. 492 c.p.c. ante-riforma d.l. 59/2016 che non ha subito modifica alcuna nella parte **in neretto.**

-FORMA DEL PIGNORAMENTO:

1. INGIUNGO

1. Ingiunzione: che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (**art. 492 1^ comma c.p.c.**)

2. INVITO

2. Invito: il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del G.E. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui a sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (**art. 492 2^ comma c.p.c.**).

3. AVVERTO

3. Avvertimento: il pignoramento deve contenere altresì l'avvertimento al debitore:

- che, ai sensi dell'art.495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art.li 530,552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale (**art. 492 3^ comma c.p.c.**).
- che, a norma dell'art. 615, secondo comma terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,552 e 569, salvo che sia fondata sui fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (**art. 492 3^ comma secondo periodo c.p.c. introdotto dall'art. 4 d.l. 59/2016**)

➤ Restano invariati i successivi commi **dell'art 492 c.p.c. (4^,5^,6^,7^,8^ comma)** che delineano le ulteriori attività poste in essere dall'ufficiale giudiziario in casi particolari in cui:

- se i beni pignorati appaiono insufficienti o si profili una lunga durata della liquidazione → 4^c. art. 492;

-se il debitore indica cose mobili, crediti o cose mobili in possesso di terzi o beni immobili → 5^ comma art.492 c.p.c.

-se il debitore è un imprenditore commerciale → 8^ comma art. 492 c.p.c.

Si rimanda pertanto, al testo normativo di cui all'art. 492 c.p.c. per i commi ivi specificati.

b) art. 503 c.p.c.: “Modi della vendita forzata”, come modificato dall'art.4 D.L. 59/2016

L'art. 503 c.p.c. disciplina le modalità attraverso le quali può farsi la vendita forzata.

>Il primo comma, rimasto invariato con l'entrata in vigore del decreto legge, sancisce che “*la vendita forzata può farsi con o senza incanto, secondo le forme previste dai capi seguenti*”(1^comma art.503 c.p.c.);

> La novella introdotta con l'art. 4 D.L. 59/2016 riguarda il 2 comma dell'art. 503 c.p.c. che ha introdotto una novità con specifico riferimento alla scelta sul tipo di vendita forzata nell'ambito delle esecuzioni mobiliari.

L'originario secondo comma dell'art. 503 c.p.c. statuisce, solo per l'esecuzioni immobiliari, la preferenza per la vendita senza incanto consentendo la vendita con incanto solo laddove il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.; mentre nulla prevedeva per le espropriazioni mobiliari dove la scelta sul tipo di vendita (con o senza incanto) era rimessa alla libera valutazione del giudice.

L'art. 4 D.L. 59/2016 aggiunge al 2^commaa dell'art.503 c.p.c. dopo le parole “dell'articolo 568 c.p.c.” **“nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540 c.p.c.”:**

Viene così sancita, (anche) per le esecuzioni mobiliari, la preferenza per la vendita senza incanto ammettendo la vendita con incanto solo laddove il giudice ritenga probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore bene mobile, determinato a a norma degli articoli 518 e 540-bis c.p.c.

Art. 503 c.p.c. ante
d.l. 59/2016

Modi delle vendita forzata: (1^comma art. 503 c.p.c.)

con incanto
o
senza incanto

→ “secondo le forme previste nei capi seguenti.”

Nelle esecuzioni **immobiliari**:
→ vendita senza incanto → modalità preferita di vendita
→ vendita con incanto → viene disposta solo:
↓
quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo > della metà rispetto al valore del bene determinato ex art. 658 c.p.c. (2^ comma art. 503 c.p.c.).

Nelle esecuzioni **mobiliari**: → la scelta sul tipo di vendita forzata è rimessa alla libera valutazione del Giudice.

Art. 503 c.p.c. come modificato dall'art. 4 d.l. 59/2016

Modi della vendita forzata: (art. 503 1^ comma c.p.c.)
→ con incanto
o
→ senza incanto
→ “secondo le forme previste nei capi seguenti”

Nelle esecuzioni **immobiliari**:
→ vendita senza incanto → modalità preferita di vendita
→ vendita con incanto → viene disposta solo:
↓
quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo > della metà rispetto al valore del bene determinato ex art. 658 c.p.c. (2^ comma art. 503 c.p.c.).

Nelle esecuzioni **mobiliari**:
→ vendita senza incanto → modalità preferita di vendita
→ vendita con incanto → viene disposta solo:
↓
quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo > della metà rispetto al valore del bene determinato, **nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis c.p.c. (art. 503 2^ comma c.p.c. come modificato ex art. 4 d.l. 59/2016)**

c) art. 532 c.p.c. “Vendita a mezzo commissario”, **come modificato dall’art. 4 D.L. 59/2016**

>Nell’ambito dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, con specifico riferimento all’art. 532 c.p.c. che disciplina la vendita senza incanto a mezzo di commissario (istituto vendite giudiziarie o altro soggetto specializzato), l’art. 4 punto1 lett. c) del d.l. 59/2016 modifica l’art.532 c.p.c. sostituendo il secondo e terzo periodo del secondo comma a quelli precedenti,che pertanto vengono eliminati, lasciando invariato il primo periodo del secondo comma, e gli altri restanti commi della norma.

Tali novità riguardano:

- Il numero complessivo degli esperimenti di vendita possibili (fissato dal G.E.) che il commissario può disporre;
- Il termine finale alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Art. 532 c.p.c
ante riforma



-Numero complessivo degli esperimenti di vendita: **non < a 3 esperimenti**

limite fissato nel MINIMO

-termine finale alla cui scadenza il commissario deve restituire gli atti in cancelleria:

6 mesi < termine >1 anno



Termine finale più AMPIO

Art. 532 c.p.c. come
modificato dall’art.
4 d.l. 59/2015



-Numero complessivo degli esperimenti di vendita: **non > a 3 esperimenti**


limite fissato nel MASSIMO

-termine finale alla cui scadenza il commissario deve restituire gli atti in cancelleria: **termine non > 6 mesi**




termine finale più RISTRETTO

Alla luce di tali modifiche apportate vediamo schematicamente l’art. 532 c.p.c. novellato:



dispone la vendita senza incanto o tramite commissario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie o, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato ai sensi dell’art.169-sexties disp. att. c.p.c., affinché proceda alla vendita in qualità di commissario (art. 532 1^comma c.p.c.).

Il G.E. con provvedimento:



fissa, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso:

- il prezzo minimo della vendita,
- l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita;
- può imporre una cauzione

(2^ comma 1° periodo art. 532 c.p.c.)

fissa altresì:

- **il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita,**
- **i criteri per determinare i relativi ribassi,**
- **le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita,**
- **il termine finale non superiore a 6 mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'art. 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche non sussistono i presupposti di cui all'art.164-bis disp. att. c.p.c. (art. 532 c.p.c. 2^ comma come modificato dal d.l. 59/2016)**

>il 3 e ultimo comma dell'art. 532 c.p.c, rimasto invariato nella sua formulazione, dispone che *“se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.”*

d) art. 560 c.p.c. “Modo della custodia”, modificato dall'art. 4 D.L. 59/2016

>Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, con specifico riferimento all'art. 560 c.p.c. che disciplina le modalità di custodia dei beni pignorati da parte del custode nominato (debitore o soggetto terzo, l'art. 4 punto 1 lett d) del d.l. 59/2016 modifica l'art.560 c.p.c. sostituendo il integralmente il quarto comma, e aggiungendo al quinto comma un nuovo periodo, lasciando invariati gli altri restanti commi della norma.

Tali novità riguardano:

- il provvedimento, non impugnabile, con cui il G.E. dispone la liberazione dell'immobile pignorato;**
- l'offerta d'acquisto formulata dai soggetti interessati ai beni in vendita.**

Vediamo schematicamente l'art. 560 c.p.c. ante e a seguito della riforma introdotta con d.l. 509/2016:

Art. 560 c.p.c.
ante riforma

Il custode (debitore o terzo nominato) deve presentare rendiconto ex art. 593 c.p.c. non può dare in locazione l'immobile senza l'autorizzazione del g.e.
(art. 560 1[^] e 2[^] comma c.p.c.)



Nei casi in cui il g.e. dispone con provvedimento non impugnabile la liberazione dell'immobile pignorato
(art. 560 3[^] comma c.p.c.)



Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio (esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c. A mezzo ufficiale giudiziario) eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse del Aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano
(4[^] comma **soppresso** dal d.l. 59/2016)



Il g.e. con l'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati alla vendita esaminino i beni.
Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del g.e., all'amm.ne e gestione dell'immobile pignorato ed esercita Le azioni previste e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
(5[^] comma art. 560 c.p.c.)

art. 560 c.p.c.
come modificato
dall'art. 4 d.l.
59/2016

Il custode (debitore o terzo nominato) deve presentare rendiconto ex art. 593 c.p.c. non può dare in locazione l'immobile senza l'autorizzazione del g.e.
(art. 560 1[^] e 2[^] comma c.p.c.)




Nei casi in cui il g.e. dispone con provvedimento non impugnabile la liberazione dell'immobile pignorato
(art. 560 3[^] comma c.p.c.)



il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del g.e., senza l'osservanza delle formalità di cui agli 605 e ss. c.p.c., anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano
(4[^] comma **introdotto** dal d.l. 59/2016)

novità:

non trova più applicazione l'esecuzione per rilascio a mezzo ufficiale giudiziario



Il g.e. con l'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati alla vendita esaminino i beni.
il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del g.e. all'amm.ne e gestione dell'immobile pignorato, ed esercita le azioni previste ed occorrenti per conseguirne la disponibilità.
(5[^] comma art. 560 c.p.c.)

-gli interessati a presentare offerta d'acquisto:
hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni
dalla richiesta:

è formulata mediante il
portale delle vendite telematiche
e può essere conosciuta solo dal
custode.

la disamina dei beni
si svolge con modalità
idonee a:

- a garantire la riservatezza degli interessati;
- ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

(5^ comma art. 560 c.p.c. come introdotto dal d.l. 59/2016)

e) Art. 569 c.p.c. "Provvedimento per l'autorizzazione alla vendita", modificato dall'art. 4 d.l. 59/2016

> Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, con specifico riferimento all'art. 569 c.p.c. che disciplina le modalità di svolgimento dell'udienza fissata dal giudice per l'autorizzazione della vendita, l'art. 4 punto 1 lett e) del d.l. 59/2016 **modifica il quarto comma dell'art. 569 c.p.c.** lasciando invariati gli altri restanti commi della norma.

Tale novità riguarda:

-il necessario utilizzo, e non più la facoltà, di avvalersi delle modalità telematiche*, da disporsi con

l'ordinanza del g.e., per il:

-versamento della cauzione,

-presentazione delle offerte,

-svolgimento della gara tra gli offerenti,

-l'incanto (nei casi previsti);

-il pagamento del prezzo;

nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c.

* **Salvo il caso in cui** l'uso di modalità telematiche sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. **(4^ comma art. 569 c.p.c. come modificato dal d.l. 59/2016).**

> Confrontiamo schematicamente il 4^ comma dell'art. 569 c.p.c. prima e dopo la novella, che si applica alle vendite forzate disposte dopo il 60° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

4^comma art.569
c.p.c. ante riforma

4^comma art. 569 c.p.c
come modificato
dall'art. 4 d.l. 59/2016

Il g.e. con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata **può stabilire** che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

(4^comma art. 569 c.p.c. ante riforma)

il g.e. con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata **stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,** che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, **nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disp. att. c.p.c.**
(4^comma art. 569 c.p.c. come modificato dall'art. 4 d.l. 59/2016)

➤ Il 1^,2^,3^,5^,6^ comma dell'art. 569 c.p.c. non sono stati oggetto di modifica alcuna da del dl. 59/2016, e per essi si rimanda al testo di cui all'art. 569 c.p.c.

f) art. 588 c.p.c. “Termine per l'istanza di assegnazione”, come modificato dall'art.4 d.l. 59/2016

>Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, con specifico riferimento all'art. 588 c.p.c. che disciplina il termine per presentare l'istanza di assegnazione, l'art. 4 punto 1 lett f) del d.l.

59/2016 modifica l'art.588 c.p.c. aggiungendo alla norma le parole “per sé o a favore di terzi”:



l'istanza di assegnazione dei beni pignorati può essere presentata non solo da ogni creditore della procedura esecutiva per se stesso (ante riforma d.l. 59/2016) **ma anche da ogni creditore a favore di un soggetto terzo** (novità introdotta dall'art. 4 d.l. 59/2016).

Vediamo schematicamente l'art. 588 c.p.c. prima e dopo la novella.

Art. 588 c.p.c
ante riforma



Ogni creditore

nel termine di 10 giorni prima dell'udienza
fissata per la vendita



può presentare istanza di assegnazione a norma
dell'art. 589 per il caso in cui la vendita non abbia
luogo.

(art. 588 c.p.c. ante riforma)

Art. 588 c.p.c come
modificato dall'art. 4 d.l.
59/2016



Ogni creditore

nel termine di 10 giorni prima dell'udienza
fissata per la vendita



può presentare istanza di assegnazione, **per sé
o a favore di un terzo**, a norma dell'art. 589
per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

(**art. 588 c.p.c. come modificato dal d.l. 59/2016**)

g) art. 590-bis c.p.c. "Assegnazione a favore di un terzo" introdotto dall'art. 4 D.L. 59/2016

> Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, il punto 1 lett.g) dell'art. 4 d.l. 59/2016 introduce un nuovo articolo (di seguito all'art. 590 c.p.c. "Provvedimento di assegnazione") l'art. 590-bis c.p.c., che disciplina l'assegnazione dei beni pignorati a favore di un soggetto terzo.

Tale norma sancisce in particolare gli obblighi posti a carico del creditore che abbia presentato istanza di assegnazione dei beni pignorati a favore di un terzo:

L'art. 590-bis può essere così schematizzato:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo
nel termine di 5 giorni



dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione
ovvero dalla comunicazione (del provvedimento)

adempimenti a carico esclusivo del creditore



deve dichiarare in cancelleria il nome del terzo a favore del quale
deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione
del terzo di volerne profittare



In mancanza di tali adempimenti



conseguenza

il trasferimento è fatto a favore del creditore

In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.

h) **art. 591 c.p.c. “Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto”** come modificato dall’art. 4 D.L. 59/2016

➤ Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, con particolare riferimento all’art. 591 c.p.c. che disciplina i casi nei quali il giudice dell’esecuzione può disporre l’amministrazione giudiziaria ex art. 592 c.p.c. e ss. oppure pronunciare una nuova ordinanza, ex art. 576 c.p.c., per la vendita all’incanto (**1^comma art. 591 c.p.c.**), l’art. 4 punto 1 lett. h) del d.l. 59/2016 ha modificato l’art. 591 c.p.c. aggiungendo le parole “ e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà” al secondo comma dell’articolo stesso.

Tale novità riguarda:

- **il prezzo base d’asta che il giudice può fissare a seguito di un terzo esperimento di vendita all’incanto andato deserto.**

2^comma art.
591 c.p.c. ante
riforma

2^comma art. 591
c.p.c. come innovato
dall’art. 4 d.l.
59/2016

In caso di vendita all’incanto il G.E. può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e pubblicità fissando:

In caso di primo tentativo di vendita andato deserto



(successivo tentativo di vendite all’incanto)
prezzo base d’asta < ¼ al precedente
(2^comma art. 591 c.p.c.)

In caso di vendita all’incanto il G.E. può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e forme di pubblicità fissando:

In caso di primo tentativo di vendita andato deserto



(successivo tentativo di vendite all’incanto)
prezzo base d’asta < ¼ al precedente



terzo tentativo di vendita andato deserto



prezzo base d’asta < ½ al precedente

(2^comma art. 591 c.p.c. novellato dall’art.4 d.l. 59/2016)

> **Resta invariato il 3^comma dell’art. 591 c.p.c.** che statuisce:

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione

il G.E. assegna il bene al creditore o ai creditori intervenienti, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio



↓
avvenuto il versamento il G.E., pronuncia decreto di trasferimento
(3^comma art. 591 c.p.c.)


i) art. 596 c.p.c.: “Formazione del progetto di distribuzione”, come modificato dall’art. 4 D.L. 59/2016

➤ Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, con particolare riferimento all’art. 596 c.p.c. che disciplina le modalità di formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, l’art. 4 punto 1 lett. i) del d.l. 59/2016 ha novellato l’art. 596 c.p.c. aggiungendo le parole “anche parziale” nonché il periodo *“il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire”* **al primo comma dell’articolo stesso.**

Tale novità riguarda:

-la possibilità per il giudice o il professionista delegato alla vendita di poter procedere alla formare del progetto di distribuzione delle somme anche solo parziale, purché non superi il 90% delle somme da ripartire tra i creditori.

Vediamo schematicamente l’art. 596 c.p.c., come novellato dall’art. 4 punto 1 lett. i) d.l. 59/2016.



1) **art. 615 c.p.c. “Forma dell’opposizione”**, come modificato dall’art. 4 D.L. 59/2016

> Nell’ambito delle’esecuzione forzata, al Titolo V “Delle opposizioni”, con specifico riferimento all’art. 615 c.p.c. che disciplina modalità di opposizione all’esecuzione, ovvero quando oggetto di contestazione è l’an dell’esecuzione, ossia il *diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, l’art. 4 punto 1 lett. l) del d.l. 59/2016 introduce una novità per le opposizioni che vengono proposte ad esecuzione forzata già iniziata (e dunque a seguito della notifica e iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento), aggiungendo un periodo al secondo comma dell’art. 615 c.p.c. e lasciando invariati i due commi della norma.

> Tale novità introduce un limite all’ammissibilità dell’opposizione nell’esecuzione per espropriazione:



L’opposizione all’esecuzione **è inammissibile** se proposta **dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma:**

- dell’art. 530 c.p.c. per l’espropriazione mobiliare presso il debitore;
- dell’552 c.p.c. per l’espropriazione presso terzi;
- dell’569 c.p.c. per l’espropriazione immobiliare

casi particolari non soggetti a tale limite



SALVO CHE:



L’opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti

ovvero

l’opponente dimostri di non aver potuta proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

(2^ comma art. 615 c.p.c. come novellato dall’art. 4 d.l. 59/2016)



Art. 615 c.p.c. come novellato dal d.l. 59/2016

Quando si contesta l’an* dell’esecuzione



opposizione ex art. 615 c.p.c.



quando l’esecuzione non è ancora iniziata

quando l’esecuzione è già iniziata o si contesta la pignorabilità dei beni

(1^ comma art. 615 c.p.c.)

(2^ comma art. 615 c.p.c.)



opposizione **a precetto**
(mediante atto di citazione dinanzi
al Giudice competente per materia
o valore e per territorio ex art. 27 c.p.c.)



Se concorrono gravi motivi, il giudice
sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva
del titolo.



Se il diritto della parte istante è contestato solo
parzialmente, il giudice sospende l'efficacia esecutiva
del titolo limitatamente alla parte contestata.
(**1^ comma art. 615 c.p.c.**)

se proposta dopo che è stata disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli art.li
530, 552, 569

(2^ periodo 2^ comma art. 615 c.p.c. aggiunto dal d.l. 59/2016)



**ricorso al giudice dell'esecuzione
stessa**



il G.E. fissa con decreto la data della
udienza di comparizione delle parti
dinanzi a sé e il termine perentorio
per la notificazione del ricorso e del
decreto.

(2^ comma art. 615 c.p.c.)



**Nell'esecuzione per espropriazione
l'opposizione è inammissibile**



salvo che:

- sia fondata su fatti sopravvenuti;
- l'opponente dimostri di non aver potuto
proporla tempestivamente per causa a lui
non imputabile.

**m) art. 648 c.p.c. "Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione", come modificato dall'art.4
D.L. 59/2016**

➤ Nell'ambito dei procedimenti speciali, nel Titolo I "*Dei procedimenti sommari*" con riferimento
all'art. 648 c.p.c. che disciplina l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di
opposizione, l'art. 4 punto 1 lett. m) d.l. 59/2016 ha modificato tale disposizione sostituendo alla
parola "concede" di cui al primo comma dell'articolo in esame il termine "deve concedere", lasciando
invariato tutto il restante testo normativo.

-Tale novità sancisce **un obbligo in capo al G.E. in caso di opposizione a decreto ingiuntivo:**



Il G.I. **deve concedere** (e non più "concede") **l'esecuzione provvisoria parziale** del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione per vizi procedurali.

Vediamo schematicamente l'art. 648 c.p.c. come novellato.

Art. 648 c.p.c. come
novellato dall'art. 4 d.l.
59/2016

Il G.I. in pendenza di opposizione ad ingiunzione di pagamento (d.i.)

PUO'
concedere

DEVE
concedere

DEVE IN OGNI CASO
concedere

↓

con ordinanza non impugnabile
provvedendo in prima udienza,
l'esecuzione provvisoria del decreto
qualora non sia stata già concessa ex art. 642
se l'opposizione non è fondata su prova scritta
o di pronta soluzione.
(1^ comma art. 648 c.p.c.)

↓

l'esecuzione provvisoria parziale
del d.i. opposto limitatamente alle
somme non contestate, se l'opposizione
riguarda solo parte della somma ingiunta e
non sia proposta per vizi procedurali.
(1^ comma art. 648 c.p.c. e novella d.l. 59/2016)

↓

la provvisoria esecuzione
del d.i., se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione
per l'ammontare delle
eventuali restituzioni,
spese e danni.
(2^ comma art. 648 c.p.c.)

**Artt. 16 bis "Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali" del d.l. 172/2012 conv.,
con mod. dalla l. 221/2012, come modificato dal punto 2 dell'art.4 D.L. 59/2016**

> Nell'ambito del processo civile telematico introdotto con d.l. 172/2012 convertito con
modificazioni dalla Legge 2012 n. 221, con specifico riferimento all'art. 16-bis, che disciplina la
obbligatorietà, e le rispettive modalità, del deposito telematico di atti processuali con riferimento ai
processi civili, contenzioni e di volontaria giurisdizione pendenti dinnanzi alle diverse autorità
giudicanti (Tribunale, Corte d'Appello) l'art. 4 punto 2 d.l. 59/2016 ha riformato completamente il
comma 9-sexies dell'art 16 bis, sostituendo un dettato normativo nuovo.

>Tale comma si riferisce alle attività che devono essere svolte, nell'ambito del processo esecutivo immobiliare, dal professionista (notaio, avvocato, commercialista iscritti negli appositi elenchi di cui all' art. 179 ter c.p.c.) delegato dal G.E. ex art. 591-bis c.p.c. ,con l'ordinanza con cui dispone la vendita, alle operazioni di vendita dell'immobile pignorato. I rapporti riepilogativi di tali attività, ai sensi dell'art.16 bis c. 9-septies, devono essere depositati dal delegato con modalità telematiche

>Novità introdotta dal d.l. 59/2016: il professionista delegato alle vendita è tenuto a depositare, nel rispetto dei termini ivi stabiliti, più rapporti riepilogativi delle attività svolte.

9-sexies art.
16 bis
l.n.221/2012
Ante riforma



entro 10 giorni

dall'approvazione del progetto di distribuzione,
Il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.



deposita un rapporto riepilogativo finale
delle attività svolte

(obbligo di deposito con modalità telematiche)

9-sexies art.
16 bis
l.n.221/2012
come
modificato dal
d.l. 59/2016



entro 10 giorni dalla pronuncia della
ordinanza di vendita il delegato ex art. 591
bis c.p.c.



deposita un rapporto riepilogativo iniziale
delle attività svolte



OGNI 6 MESI deposito un rapporto
riepilogativo periodico delle attività svolte



ENTRO 10 giorni dall'approvazione del
progetto di distribuzione deposita un
rapporto riepilogativo finale delle attività
svolte successivamente al precedente
rapporto periodico.

(comma 9-sexties art. 16 bis introdotto dal d.l. 59/2016)



**obbligo di deposito con modalità telematiche
(9-septies art. 16 bis)**

Art. 5 D.L. 59/2016: “Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati”


➤ L’art. 5 d.l. 59/2016 apporta altresì modifiche nell’ambito delle “Disposizioni di attuazione e transitorie al c.p.c.” (r.d. 1941 n.1368), al Titolo IV “Del processo di esecuzione”, Capo I “Del Titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale”, e precisamente all’**art. 155 sexies** introdotto dall’art. 19, c.2, lett. a) d.l. 2014 n.132, conv., in legge 2014 n.162.

Vengono aggiunti all’**art. 155 sexies** “**Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**” due nuovi periodi a quello già esistente.

Novità introdotta:

-Viene ulteriormente ampliato l’ambito, da parte di specifici soggetti ivi indicati, di avvalersi delle modalità telematiche per accedere ai dati relativi a specifici soggetti.

Vediamo schematicamente il nuovo art. 155 sexies disp.att. c.p.c. come novellato.



↓
possono avvalersi delle disposizioni
in ordine alla ricerca con modalità telematiche

↓
per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui
confronti ha la procedura ragioni di credito,
anche in mancanza di titolo esecutivo.

finalità

- recupero del credito;
- cessione dei crediti.

(art. 155 sexies disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 4 d.l. 59/2016)
